



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP

RITO GUP
AULA PAGANO - PZ0007

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 38

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22

UDIENZA DEL 23/05/2025

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025610850532

Esito: RINVIO AL 13/06/2025 09:30

TRIBUNALE DI POTENZA
UFFICIO G.I.P.
DEPOSITATO

27 MAG. 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Riva', written over the date stamp.

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

RECEIVED
MAY 23 2025
MAY 23 2025

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP
RITO GUP

Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.
Udienza del 23/05/2025

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –

GIUDICE F. VALENTE – Possiamo chiamare il procedimento a carico di Riva Nicola più Altri.

Riva Nicola, assente, Avvocato Annicchiarico, di fiducia, presente; Riva Fabio Arturo, assente, Avvocato Luca Perrone, di fiducia, presente; Capogrosso Luigi, libero assente, Avvocato Vincenzo Vozza, presente; Andelmi Marco, assente, di fiducia Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO L. LACUNARA – Li sostituisco io, Giudice, Avvocato Lanucara, con delega scritta che adesso deposito.

GIUDICE F. VALENTE – Cavallo Angelo, libero assente, di fiducia Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Beduschi.

AVVOCATO L. LANUCARA – Li sostituisco io, entrambi per Centonze e per Beduschi, come da delega scritta che le porterò in un'unica soluzione.

GIUDICE F. VALENTE - Di Maggio Ivan, libero assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boi e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO L. LANUCARA - L'Avvocato Lanucara in sostituzione per delega orale per entrambi.

GIUDICE F. VALENTE – De Felice Salvatore, libero assente, Avvocati Luca Siriotti e

Avvocato Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA – L'Avvocato Lanucara anche per Sirotti.

GIUDICE F. VALENTE - Il secondo anche per il primo. D'Alò Salvatore, libero assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boi e Francesco Centonze.

AVVOCATO L. LANUCARA – Baccaredda Boi e Centonze sostituiti da me. Centonze con delega scritta.

GIUDICE F. VALENTE – Perli Francesco, assente, di fiducia Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera.

AVVOCATO P. ZEULI – Entrambi sostituiti per delega scritta dall'Avvocato Paolo Zeuli del Foro di Roma.

GIUDICE F. VALENTE – Ferrante Bruno, libero assente, di fiducia gli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO L. LANUCARA – L'Avvocato Lanucara per delega scritta. Adesso le porto tutto.

GIUDICE F. VALENTE – Colucci Antonio, assente, Avvocato Vito Ippedico, presente; Giovinazzi Cosimo, libero assente, Avvocato Egidio Albanese.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Lo sostituisco io, l'Avvocato Ippedico per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Di Noi Giuseppe, assente, Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Li sostituisco entrambi io per delega orale, Avvocato Ippedico.

GIUDICE F. VALENTE – Raffaelli Giovanni, assente, Avvocato Savino Murro, presente.

AVVOCATO S. MURRO – Giudice, ai fini della pratica forense è presente il dottore Rocco Romaniello.

GIUDICE F. VALENTE – Diamo atto che è presente. Ceriani Alfredo, deceduto, assente, Avvocato Gaetano Melucci, presente; Baioli Giovanni, assente, Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli, entrambi presenti; Pastorino Agostino, libero assente, di fiducia gli Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci, presenti entrambi; Bessone Enrico, assente, di fiducia gli Avvocati Melucci e Vincenzo Vozza; Liberti Lorenzo, libero assente, di fiducia l'Avvocato Carlo Raffo, presente; Vendola Nicola, libero assente, di fiducia l'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello.

AVVOCATO A. MOLINARI – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Molinari.

GIUDICE F. VALENTE – Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, costituita, di fiducia Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci.

AVVOCATO A. LORETO – Buongiorno, Giudice. Sostituisco anche il professore Dinacci con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – L'Avvocato Loreto anche per Dinacci. Ovviamente, questo quale da adesso in avanti, parlate sempre al microfono per ogni singolo intervento, sia perché si

fonoregistra e perché, altrimenti non sentono nell'altra Aula, dove ci sono, ovviamente, le Parti Civili. Partecipazioni Industriali S.p.A. ex Riva Fire S.p.A. in persona dei curatori speciali, commissari straordinari assenti, Parte costituita, di fiducia l'Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO R. LARIANI – Lo sostituisco io, Giudice, l'Avvocato Renato Lariani, come da delega già depositata in atti.

GIUDICE F. VALENTE – Riva Forni Elettrici, Parte costituita, legale rappresentante assente, Avvocati Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, anche in sostituzione.

GIUDICE F. VALENTE – Il primo anche per il secondo. In qualità di responsabili civili Ilva S.p.A., assenti i commissari, Avvocato Loreto, presente; Partecipazioni Industriali, assente il curatore speciale, Avvocato Garzone, sostituito dall'Avvocato Lariani; Riva Forni Elettrici S.p.A. costituita anche essa come Parte, Avvocato Annicchiarico; Regione Puglia, Responsabile Civile costituito a seguito di citazione, assente il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Regione – meglio dire – difeso dall'Avvocato Alessandro Amato del Foro di Bari, presente. Come già dato atto a verbale tutte e tre – o meglio – i quattro Responsabili Civili si sono costituiti. Possiamo passare a chiamare la Parti Civili. Allora, costituite Parti Civili: Legambiente Circolo di Taranto APS, Avvocato Eligio Curci.

AVVOCATO F. SARACINO – Sì, buongiorno. Sostituito con delega orale dall'Avvocato Fulvio Saracino.

GIUDICE F. VALENTE – Per l'Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, persone offese da due a quattro.

AVVOCATO N. M. TARQUINIO – Sì, buongiorno, Giudice. Sono presente. Le Parti sono assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Tarquinio.

AVVOCATO N. M. TARQUINIO – Sì, Avvocato Tarquinio, presente, Giudice. Le Parti sono assenti, tutte le Parti da me assistite.

GIUDICE F. VALENTE – D'accordo, grazie. C.G.I.L., Avvocato Massimo Dicelmo, Foro di Napoli.

AVVOCATO M. DEL VECCHIO – Buongiorno, Giudice. L'Avvocato Dicelmo è sostituito dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio, C.G.I.L. Nazionale.

GIUDICE F. VALENTE – Per le Parti Civili da sei a ventuno nel verbale, Avvocato Annalisa Montanaro.

AVVOCATO A. MARIGGIÒ – Buongiorno, Giudice. Sostituita dall'Avvocato Anna Mariggìo per delega orale. I suoi assistiti sono assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Da ventidue a ventisei del verbale, Avvocato Orazio Cantore, del Foro di Taranto.

AVVOCATO A. MARIGGIÒ – Sostituito sempre dall'Avvocato Anna Marigliò. Le Parti sono assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Per C.G.I.L. Taranto e F.I.O.M. C.G.I.L., Avvocato Massimiliano Del Vecchio, presente. Europa Verde, Avvocato Anna Marigliò, presente.

AVVOCATO A. MARAGGIÒ – Presente. La Parte è assente.

GIUDICE F. VALENTE – Da trenta a trentaquattro, assistiti dall'Avvocato Luigi Esposito.

AVVOCATO A. GUARINI – Buongiorno, Presidente. Per delega verbale l'Avvocato Alessandra Guarini. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Associazione Contramianto, Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO A. GUARINI – Assente il collega. Per delega scritta che deposito, Avvocato Alessandra Guarini. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Da trentasei a cinquantadue del verbale, Avvocato Carlo Rienzi del Foro di Roma.

AVVOCATO V. RIENZI – Buongiorno, Presidente. Sostituito dall'Avvocato Vincenzo Rienzi per delega orale. Parti assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie. Codacons Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi del Foro di Roma.

AVVOCATO V. RIENZI – Puntuale come sopra, Consigliere. Sempre Avvocato Vincenzo Rienzi in sostituzione per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – INAIL, Avvocato Eleonora Coletta.

AVVOCATO E. COLETTA – Buongiorno, Presidente. Sono presente.

GIUDICE F. VALENTE – Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini. Avvocato Mancini, assente. Cittadinanza Attiva APS e Fraganelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio. L'Avvocato Tarquinio del Foro di Taranto.

AVVOCATO L. LA PORTA – Sì, è presente. Si è allontanato un attimo. Aveva dato già prima la dichiarazione di presenza. L'aveva fatto per le altre Parti. Si è allontanato un attimo dall'Aula. Se nel caso lo sostituisco per adesso io, Avvocato Leonardo La Porta.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Avvocato Leonardo La Porta, solamente per la chiamata del verbale, in questo momento. Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute, Avvocatura Distrettuale di Potenza.

AVVOCATO A. VELLA – Sì, buongiorno, Giudice. L'Avvocato Dello Stato, Alessia Vella per entrambi i Ministeri.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. D'Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo Antonicelli. Avvocato Antonicelli del Foro di Taranto, assente. Da sessantuno a sessantanove, Parti

Civili difese dall'Avvocato Antonietta Ricci.

AVVOCATO A. RICCI – Buongiorno, Giudice. Presente e Parti assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Da settanta a settantotto, Parti Civili assistite dall'Avvocato Gianluca Vitale del Foro di Taranto.

AVVOCATO A. RICCI – È del Foro di Torino, l'Avvocato Vitale, assente, e è sostituito dall'Avvocato Antonietta Ricci. Per le Parti assistite dall'Avvocato Vitale sono presenti personalmente Margherita Calderazzi e Ernesto Palatrasio (per SLAI Cobas) e Lorenzo Semeraro.

GIUDICE F. VALENTE – Allora, Semeraro, Palatrasio e Calderazzi sono presenti. Gli altri assenti. È presente l'Avvocato Ricci.

AVVOCATO A. RICCI – Che sostituisce l'Avvocato Vitale.

AVVOCATO N. M. TARQUINIO – Giudice, chiedo scusa. Sono l'Avvocato Tarquinio ero un attimo assente dall'Aula. Mi ha chiamato prima per Cittadinanza Attiva. Mi ha sostituito l'Avvocato La Porta, ma sono presente. Volevo rappresentare solo questo. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Da settantanove a ottantadue, Parti difese dall'Avvocato Lorenza Della Pepa (Foro di Torino). Anche qui Avvocato Ricci?

AVVOCATO A. RICCI – Sì, sostituita dall'Avvocato Antonietta Ricci. Parti assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Comune di Statte, Avvocato Martino Bruno, presente. WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari.

AVVOCATO A. PACE – Assente. Avvocato Annalisa Pace per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Da ottantasei a ottantotto, Avvocato Giuseppe Iaia del Foro di Taranto. L'Avvocato Iaia è presente?

AVVOCATO M. DEL VECCHIO – Chiedo scusa, Giudice. L'Avvocato Iaia è sostituito dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio per le tre associazioni sindacali FIM C.I.S.L. Taranto-Brindisi, UST C.I.S.L. Taranto-Brindisi, USR C.I.S.L. Puglia. Parti assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. A.S.L. Taranto, Avvocato Sebastiano Flora.

AVVOCATO S. FLORA – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. Novanta e novantuno, De Nicola e D'Addario, Avvocato Giuseppe Vendegna.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Giudice, sono presente e le Parti sono assenti. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno a lei. Altamarea contro l'inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO L. LA PORTA – Buongiorno. Presente. La Parte assente.

GIUDICE F. VALENTE – ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto. L'Avvocato Tritto c'è? Del Foro di Taranto.

AVVOCATO M. DEL VECCHIO – L'Avvocato Tritto è sostituita dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio, per ANMIL. Parti assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Parti da novantaquattro a centouno, Avvocato Anna Murianna. È presente l'Avvocato Murianna?

AVVOCATO G. SERNIA – Buongiorno. L'Avvocato Sernia sostituisce l'Avvocato Anna Murianna, con delega scritta.

GIUDICE F. VALENTE – Parti assenti.

AVVOCATO G. SERNIA – Parti assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Legambiente Nazionale, Avvocato Eligio Curci.

AVVOCATO F. SARACINO – Sì, buongiorno, Presidente. Sostituito con delega dall'Avvocato Fulvio Saracino.

GIUDICE F. VALENTE – F.I.O.M. C.G.I.L., Avvocato Simone Sabattini del Foro di Bologna.

AVVOCATO M. DEL VECCHIO – Sostituito dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio.

GIUDICE F. VALENTE – Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre del Foro di Taranto.

AVVOCATO F. LAMANNA – Sostituito dall'Avvocato Fabrizio Lamanna, presente.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario.

AVVOCATO G. SERNIA – L'Avvocato Orlando sostituito dall'Avvocato Sernia con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Regione Puglia, Avvocato Enrico Dellino.

AVVOCATO E. DELLINO – Presente. Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno a lei. De Filippis Vito, Avvocato Daniele De Angelis.

AVVOCATO D. DE ANGELIS – Buongiorno. Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Assente De Filippis.

AVVOCATO D. DE ANGELIS – Sì, assente.

GIUDICE F. VALENTE – Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia, presente.

AVVOCATO G. SERNIA – Sì, presente.

GIUDICE F. VALENTE – Da centonove a centododici, Parti assistite dall'Avvocato Fulvio Giovanni Saracino, del Foro di Milano.

AVVOCATO F. SARACINO – Buongiorno, Presidente. È presente l'Avvocato Fulvio Saracino.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno a lei. Associazione Nazionale PeaceLink e PeaceLink Taranto, Avvocato Filiberto Catapano Minotti, del Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI – È presente l'Avvocato Catapano Minotti. Non ci sono le Parti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Parti da centoquindici a centotrentuno, assistite tutte dall'Avvocato Lamanna Fabrizio del Foro di Taranto.

AVVOCATO F. LAMANNA – Sì, presente l'Avvocato Fabrizio Lamanna.

GIUDICE F. VALENTE – Le Parti assenti tutte?

AVVOCATO F. LAMANNA – Sì, sono tutte assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Da centotrentadue a centoquarantacinque, Avvocato Andrea Silvestre, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. LAMANNA – Sostituito sempre per delega orale dall'Avvocato Fabrizio Lamanna.

GIUDICE F. VALENTE – Anche qui tutte assenti le Parti?

AVVOCATO F. LAMANNA – Credo di sì. Sì, sì.

GIUDICE F. VALENTE – Assenti. Società cooperativa "La Sciaia", Avvocato Salvatore Maggio.

AVVOCATO F. SARACINO – Sì, buongiorno. Le Parti assenti. L'Avvocato Maggio sostituito con delega orale dall'Avvocato Fulvio Saracino.

GIUDICE F. VALENTE – Da centoquarantasette a centocinquanta, Avvocato Salvatore Maggio.

AVVOCATO F. SARACINO – Sempre sostituito con delega orale dall'Avvocato Fulvio Saracino.

GIUDICE F. VALENTE – Parti assenti.

AVVOCATO F. SARACINO – Sì, Parti assenti. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Da centocinquantuno a centocinquantasei, Parti assistite dall'Avvocato Leonardo La Porta del Foro di Taranto.

AVVOCATO L. LA PORTA – Buongiorno di nuovo. Io sono presente e le Parti sono tutte assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO L. LA PORTA – Giudice, le chiedo scusa, Avvocato La Porta. Se non ho sentito male non ha chiamato A.I.L.. Ha chiamato Altamarea ma forse A.I.L. non l'ha chiamata, Associazione Italiana contro le leucemie.

GIUDICE F. VALENTE – Da centocinquantuno a centocinquantasei. È la numero centocinquantuno.

AVVOCATO L. LA PORTA – Non ce l'ho segnata. Le chiedo scusa.

GIUDICE F. VALENTE – Sì, sì, era stata chiamata. È assente il legale rappresentante.

AVVOCATO E. BALDO – Giudice, mi scusi. L'Avvocato Eliana Baldo. Temo di essermi distratta. Non ho sentito le Parti Civili, Fornaro Angelo e Fornaro Vincenzo.

GIUDICE F. VALENTE – Anche qua, Avvocato, li ha chiamati per numero, da centoquarantasette a centocinquanta del verbale, per evitare di dovere ripetere centinaia di persone uno ad uno.

AVVOCATO E. BALDO – Chiedo scusa. Non ho ben compreso il meccanismo. Quindi, sono presente per le Parti Civili Fornaro Angelo Vincenzo e Vittorio e per la Parte Civile

Epifani Giovanni. Presente l'Avvocato Eliana Baldo. Assenti le Parti.

GIUDICE F. VALENTE – Per i Responsabili Civili, diamo atto che è intervenuta costituzione di tutte e quattro le Parti citate come Responsabili Civili.

AVVOCATO S. FLORA – Giudice, posso intervenire? Chiedo scusa. Sono l'Avvocato Flora per l'A.S.L. di Taranto. Mi consente un minuto la parola?

GIUDICE F. VALENTE – Su cosa, Avvocato?

AVVOCATO S. FLORA – È interesse della A.S.L. Taranto, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione, che poi era stata fatta propria anche dalla Corte di Assise di Taranto nel presente giudizio. La sentenza della Corte di Cassazione, nota sicuramente a tutte le Parti è la numero 46911 del 2015. La A.S.L. Taranto intende estendere quella che è la propria azione civile anche nei confronti di tre Responsabili Civili, che sono Partecipazioni Industriali, Riva Forni Elettrici e Ilva. Questo, sostanzialmente, perché la Giurisprudenza di Legittimità in forza della richiamata sentenza, ai fini della regolarità della citazione del Responsabile Civile, ritiene che non sia necessario che l'istanza provenga da tutte le Parti Civili già costituite, purché al Responsabile Civile venga indirizzata la domanda risarcitoria anche dalla Parte Civile che non abbia proposto la predetta istanza di citazione. Per intenderci, non occorre una formale *vocatio in ius*, perché viene ritenuta non necessaria nella misura in cui il Responsabile Civile è già Parte del procedimento. In tal senso la A.S.L., rispetto ai tre Responsabili Civili che ho enunciato, intende estendere quella che è, evidentemente, la propria azione civile, quindi, avvalersi con effetto estensivo della chiamata in giudizio, già eseguita da parte degli altri. In via assolutamente subordinata, laddove il G.U.P. dovesse ritenere non condivisibile il richiamato arresto giurisprudenziale, non essendo comunque maturata alcuna prescrizione ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 83 comma 2 del Codice Penale, essendo nota che la richiesta può essere comunque formulata fino all'apertura del dibattimento, la presente le chiedo che sia da considerare, sia da valere come istanza di autorizzazione alla chiamata in giudizio dei sopra menzionati Responsabili Civili. Le ragioni, evidentemente, che riteniamo legittimino sostanzialmente la chiamata, che ho compendiato in una brevissima nota scritta, che comunque metterò a disposizione delle Parti, sono fondamentalmente da ricondurre a quelle esposte nella costituzione di Parte Civile, essendo chiaro - a parere, evidentemente, di chi parla - che vi sia un nesso specifico tra le condotte che sono state ascritte alle singole persone fisiche che hanno agito, evidentemente, per un vantaggio palese rispetto alle società delle quali, evidentemente, si chiede l'estensione della pretesa civilistica, della domanda civilistica. Quindi, formulo, evidentemente, questa richiesta nei sensi che ora ho esposto e comunque, metto a disposizione delle Parti e del Giudice prima di tutti, quella che è una

brevissima nota sul punto, con il richiamo giurisprudenziale a cui dinanzi ho proceduto.

AVVOCATO E. DELLINO – Giudice, per la Regione Puglia, l'Avvocato Enrico Dellino si associa a tutte quelle che sono state le argomentazioni adesso esposte dal collega A.S.L. Bari, specificando che l'estensione per la Regione Puglia è solamente nei confronti di Riva Forni Elettrici S.p.A.. Deposito anche io una nota riassuntiva. Grazie.

AVVOCATO L. LA PORTA – Giudice, intervengo io per tutte le Parti Civili - sono l'Avvocato La Porta - chiedendo l'estensione dei quattro Responsabili Civili a tutte le Parti Civili già costituite. La Giurisprudenza è pacifica. La norma è chiara. Tranne per l'Avvocato Del Vecchio che non vuole la citazione del Responsabile Civile.

AVVOCATO A. GUARINI – Chiedo scusa, Presidente. Ovviamente, l'Avvocato Guarini si associa alle richieste del collega, e in sostituzione del collega Bonanni deposita le copie delle pec fatte per la citazione del Responsabile Civile.

AVVOCATO F. LAMANNA – L'Avvocato Fabrizio Lamanna, per tutti gli assistiti di Parte Civile, si associa alle argomentazioni del primo collega e chiede, quindi, estendersi l'efficacia delle costituzioni ai Responsabili Civili ammessi. Grazie.

AVVOCATO N. M. TARQUINIO – Sì, Presidente. L'Avvocato Tarquinio per i propri assistiti, le Parti Civili da me assistite, io mi riporto alla richiesta fatta dal precedente collega circa l'estensione dell'efficacia della citazione dei Responsabili Civili alle Parti Civili Costituite, che sono rappresentate da me.

AVVOCATO G. SERNIA – Giudice, se lei ritiene possiamo fare un'unica richiesta per tutte le Parti Civili, indicando unitamente chi non vuole essere coinvolto in questa richiesta.

GIUDICE F. VALENTE – Dovete farla singolarmente.

AVVOCATO G. SERNIA – Altrimenti dovremmo tutti quanti formalizzarla al microfono.

GIUDICE F. VALENTE – Dovete necessariamente farla uno per uno.

AVVOCATO G. SERNIA – Va bene. L'Avvocato Sernia per la Provincia di Taranto e in sostituzione dell'Avvocato Orlando e dell'Avvocato Murianna, si associa alle richieste dei colleghi che mi hanno preceduto e chiede l'estensione della richiesta risarcitoria nei confronti dei Responsabili Civili.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI – Similmente l'Avvocato Catapano Minotti per l'associazione Nazionale PeaceLink comitato di Taranto chiede l'estensione della richiesta risarcitoria anche nei confronti dei Responsabili Civili. Grazie.

AVVOCATO E. BALDO – L'Avvocato Baldo chiede l'estensione dell'efficacia della citazione del Responsabile Civile per le Parti Civili da lei rappresentate.

AVVOCATO L. LA PORTA – Giudice, sempre l'Avvocato La Porta. L'avevo fatto in precedenza per tutte le Parti Civili. Ora, ha detto che bisogna farlo singolarmente,

quindi lo faccio per tutte le mie Parti Civili costituite.

AVVOCATO D. DE ANGELIS – L'Avvocato De Angelis per De Filippis Vito, chiede l'estensione della richiesta risarcitoria nei confronti dei Responsabili Civili.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Sì, Giudice. L'Avvocato Vendegna. Per quanto riguarda le Parti De Nicola e D'Addario mi associo alla richiesta dei colleghi e chiedo l'estensione nei confronti dei Responsabili Civili.

AVVOCATO A. RICCI – Giudice, l'Avvocato Antonietta Ricci si associa a questa richiesta per le proprie Parti Civili, nonché estende sempre la stessa richiesta per le Parti Civili rappresentate dagli Avvocati Vitale e Della Pepa. Grazie.

AVVOCATO A. MARIGGIÒ – L'Avvocato Marigiò si associa a questa richiesta di estensione nei confronti di tutti i Responsabili Civili, sia per Europa Verde e poi anche in sostituzione dell'Avvocato Cantore e dell'Avvocato Annalisa Montanaro, per le Parti Civili rappresentate. Grazie.

AVVOCATO A. GUARINI – L'Avvocato Guarini per il collega Esposito, per i suoi assistiti, si associa alla richiesta precedentemente fatta dai colleghi.

AVVOCATO A. VELLA – Giudice, solo una precisazione. Per il Ministero dell'Ambiente e della Salute, l'Avvocatura ha effettuato le notifiche regolarmente depositate già nel fascicolo telematico. Sono a disposizione, ovviamente, anche cartacee.

AVVOCATO F. SARACINO – Sì, Giudice, l'Avvocato Fulvio Saracino per le Parti Civili Boccuzzi, Boccuzzi, Cavallo Michele e Cavallo Vito si associa. Si associa anche in sostituzione del collega Eligio Curci per Legambiente Nazionale e Legambiente Circolo di Taranto e si associa anche per il collega Salvatore Maggio, il quale assiste la Società Cooperativa "La Sciaia", il cui rappresentante procuratore speciale è Morrone Amedeo. Grazie.

AVVOCATO M. BRUNO – Buongiorno, Giudice. L'Avvocato Martino Bruno per il Comune di Crispiano e di Statte si associa alla richiesta dei precedenti colleghi. Grazie.

AVVOCATO V. RIENZI – Consigliere, chiedo scusa, l'Avvocato Rienzi, solo per segnalare che noi abbiamo fatto il deposito telematico delle notifiche. Se non c'è bisogno del cartaceo, che io comunque ho, ci atteniamo a quelle.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Ci sono altre richieste di estensione? No. Allora, limitatamente a questo discorso dell'estensione.

P.M. V. MONTEMURRO – Innanzitutto, il Pubblico Ministero si associa a tutte le richieste di estensione dell'azione risarcitoria, così come avanzate.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Il Pubblico Ministero si associa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso?

GIUDICE F. VALENTE – Prego. Fermo restando che è già stata verbalizzata in modo sintetico

la richiesta di esclusione fatta a monte, contestualmente, con l'atto di costituzione dei Responsabili Civili. Poi interloquirete più approfonditamente su quello. Scendiamo le cose, perché se non diventa confusionario. Se vuole iniziare lei, Avvocato Annicchiarico?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Con riferimento alle richieste di estensione che sono state formulate a questa udienza, questo Difensore ritiene che le richieste siano assolutamente tardive e non conformi a quanto previsto dal Codice. Infatti, la richiesta di citazione del Responsabile Civile doveva avvenire con il deposito degli atti di costituzione, quindi con la costituzione di Parte Civile, tant'è che quello era il momento nel quale doveva essere effettuata, nella fase dell'Udienza Preliminare, tant'è che il Giudice, dopo che è stata emessa la richiesta ha emesso un conseguente decreto e l'Articolo 83 prevede proprio che la copia del decreto va notificata a cura della Parte Civile. Il senso quale è? Il senso è che la Parte Civile esprime la sua richiesta risarcitoria, va a motivare la causa petendi, indica quali sono gli imputati verso i quali sta facendo l'azione, poi avrebbe un onere argomentativo ancora più rafforzato nel momento in cui ritiene di volere citare una società che non risponde per fatto proprio, ma risponde per fatto di un terzo che sarebbe l'imputato. Quindi, da questo punto di vista c'è necessità, proprio per convincere da un lato prima il Giudice ad emettere il decreto e dall'altro, soprattutto, consentire alla società di potere comprendere le ragioni per le quali viene chiamata, che ci sia un atto che espliciti questo tipo di domanda. Allora, perché si fa la richiesta di citazione e non l'estensione? Perché la richiesta di citazione deve contenere – a maggiore ragione adesso a valle dei pronunciamenti della Corte di Cassazione che abbiamo citato già l'altra volta – tutte quante le indicazioni e tutte quante le argomentazioni in maniera rafforzata che giustifichino la citazione del Responsabile Civile. Tutto questo, ovviamente, con la estensione non avviene.

Quindi, da un lato la richiesta di citazione - anche se così non è di fatto, perché sarebbe un'estensione - è assolutamente tardiva, perché lei ha già delimitato i momenti in cui ciò poteva avvenire. Quindi, da un lato è tardiva. Dall'altra non è neanche sufficiente per sollecitare il suo decreto. Di fatto sollecita il suo decreto che dovrebbe determinare poi, ovviamente, un termine, quindi un rinvio preliminare di questa udienza per consentire ai Responsabili Civili di argomentare punto punto su ogni Parte Civile che chiede l'estensione, sia sindacando sui contenuti dell'atto di costituzione – e mi sia consentito – sindacando ancora di più sulla totale assenza di motivazione che lei ha sentito a verbale, circa questa richiesta di estensione. Faccio un esempio per essere più semplice. Quali sono le indicazioni che oggi noi abbiamo sentito in relazione alla chiamata del Responsabile Civile Riva Forni Elettrici con riferimento ai singoli imputati? Nessuna.

Quindi, nessuno ha esplicitato nei suoi atti – anche chiamiamoli di estensione, che dovrebbero essere parificati a delle richieste di citazione – quali sarebbero le ragioni che mettono in collegamento i singoli imputati con il Responsabile Civile.

Ma il mio ragionamento deve essere ancora più esplosivo, perché io ho letto la sua ordinanza dove ha fatto il richiamo per relationem ai contenuti degli atti di costituzione che richiamano poi le imputazioni, però anche sotto questo profilo ciò è totalmente insufficiente. Perché? Perché se guardiamo la imputazione, l'imputazione – e lo trovate, praticamente, con riferimento alla parte iniziale dell'imputazione – i singoli imputati rispondono nelle singole qualità. Nelle singole qualità. Vengono espresse le loro qualità in relazione a che cosa? A due soggetti che sono totalmente diversi (soggetti giuridici come società) perché sono tutti o dipendenti o amministratori o di Ilva S.p.A. o di Riva Fire S.p.A.. Nessuno degli imputati è in collegamento con Riva Forni Elettrici S.p.A.. Siccome la responsabilità della società è quella dei padroni e committenti, quindi la responsabilità civilistica è collegata al fatto o di essere amministratore della società o di essere dipendente o dirigente della società, di tutto questo non si parla nelle odierne richieste di estensione. E poi parleremo anche delle citazioni in un secondo momento. Quindi, è totalmente carente dal punto di vista anche della domanda, quindi non solo intempestiva, ma totalmente carente, con riferimento al collegamento tra gli imputati, per i quali si sono costituiti Parte Civile, e la società di cui chiedono la citazione. Quindi, da questo punto di vista, io proprio in quell'apprezzamento che lei deve fare sia in relazione alla tempestività, sia in relazione al fatto se è stato o meno assolto un minimo di onere argomentativo, per valutare se questo decreto deve essere emesso oppure no, ritengo che una semplice estensione, così, in cui si dice "chiedo di estendere", senza spiegare le ragioni, senza spiegare i motivi di collegamento che giustificerebbero una ipotetica estensione, è totalmente inammissibile.

Per queste ragioni chiedo che vengano rigettate le richieste odierne assolutamente immotivate di estensione, sia perché tardive, sia perché totalmente immotivate; e in via subordinata chiedo, comunque, che venga assicurato un termine dilatorio di venti giorni per potere noi poi argomentare, come abbiamo fatto oggi del resto, sulle singole chiamate per andare a sindacare in concreto quelle che sono le carenze delle chiamate fatte al Responsabile Civile dalle singole Parti Civili. Quindi, quel termine è dato proprio per il legittimo esercizio del diritto di Difesa che, ovviamente, non può essere compresso dal punto di vista del termine in relazione a tutte quante le Parti Civili che oggi chiederebbero questa ipotetica estensione, quasi che fosse un automatismo. Per queste ragioni le chiedo di rigettare le richieste di estensione. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Ci sono altre Difese che si associano o argomentano in merito?

AVVOCATO A. LORETO – Sì, Giudice, anche gli altri Responsabili Civili si associano alla richiesta dell'Avvocato Annicchiarico.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Allora, decidendo su questo mi ritiro un attimo in Camera di Consiglio. Riprendiamo tra una ventina di minuti, mezz'ora e ci aggiorniamo. Possiamo sospendere il verbale.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11:13.

Il Giudice rientra in Aula alle ore 12:07.

GIUDICE F. VALENTE – Decidendo sulla declaratoria relativa all'effetto estensivo delle già avvenute citazioni dei Responsabili Civili, quantomeno nei loro effetti, anche in favore delle Parti Civili costituite, che non hanno direttamente chiesto la citazione, in questa specifica veste, si osserva che anzitutto i Responsabili Civili sono già Parti nel processo. Si tratta di Responsabili Civili incolpati ex Articolo 231/2001 dei medesimi fatti, quindi, sono Parti anche come Responsabili Civili, fatte salve, ovviamente, e impregiudicata ogni valutazione relativamente alle richieste di esclusione avanzate dai Responsabili Civili medesimi, che si sono tutti regolarmente costituiti in contraddittorio e godendo dei termini di una Corte Costituzionale 430 e 453 del 1992. I fatti sono i medesimi, come si ricava agevolmente dai richiami fatti e incrociati per relationem del tutto chiari nel capo d'imputazione relativo alle persone giuridiche rispetto a quello relativo alle persone fisiche, che sono state tutte citate in via diretta, delle costituite Parti Civili. Le Parti Civili hanno agito motivando sia il petitum che la causa petendi. Per quanto riguarda, logicamente, la legittimazione e la completezza degli atti di costituzione di Parte Civile rispetto alle eccezioni che erano state sollevate dagli imputati, si rimanda integralmente all'ordinanza depositata e notificata fuori udienza. Quindi, diverse Parti Civili hanno già citato direttamente e invocato la responsabilità diretta delle persone giuridiche, oggi citate come Responsabili Civili, presenti al giudizio come Responsabili Civili.

Quindi, tirando le fila del discorso, questi medesimi Responsabili Civili in questo momento si trovano nel rispetto del regolare contraddittorio presenti in questo processo, chiamati a rispondere di fatti che hanno rapporto di identità quando non di continenza con i fatti in ordine ai quali le Parti Civili hanno chiesto, quelle che hanno chiesto la loro citazione dei Responsabili Civili e quelle che hanno chiesto solamente l'effetto estensivo. Per quelle che hanno chiesto l'effetto estensivo, occorre naturalmente distinguere tra quelle che hanno avanzato domanda risarcitoria direttamente verso le persone giuridiche, oggi Responsabili Civili e quelle che non lo hanno fatto. Le prime possono ritenersi

legittimate, perché hanno già avanzato una domanda autonoma dotata di petitum e causa petendi completa – ripeto – fatto salvo quanto si deciderà sulle richieste di esclusione avanzate dai costituiti Responsabili Civili, avanzate nei confronti di questi Responsabili Civili. Tra l'altro che siano due cose completamente differenti e che lo scrimine sia proprio dato dall'identità di Parti, quindi Parte attrice, Parte contenuta, causa petendi e petitum, quattro elementi che in questo caso coesistono relativamente alle Parti Civili che hanno già avanzato la costituzione di Parte Civile diretta verso gli Enti, da me esclusa, in ogni caso gli atti erano completi per quanto riguarda questi quattro elementi. In casi del tutto analoghi la Giurisprudenza di Legittimità (in particolare mi riferisco alla Cassazione Sezione Quarta 3273/2012 seguita da quella Sezione Quarta 4699/2015), hanno espressamente ritenuto ammissibile l'estensione a condizione che l'originaria domanda risarcitoria fosse rivolta nei confronti del Responsabile Civile, già citato come Parte Civile, indipendentemente – ripeto – dalla formale citazione e dal problema della responsabilità 231. Diversamente si verifica la nullità relativa di cui all'Articolo 83 quinto comma.

Pertanto, si può dichiarare l'effetto estensivo, alla luce di quanto sopra, in favore di tutte le Parti che hanno fatto domanda risarcitoria verso gli odierni Responsabili Civili, che oggi – naturalmente si fa rinvio a quanto nel verbale per ciascuna delle Parti che ha chiesto la citazione e ciascuno dei Responsabili Civili che ne è stato destinatario – verso costoro si può dichiarare l'estensione. Quindi, estesa anche verso questi. Sempre rinviandosi per relationem ai verbali, le Parti che non si sono mai costituite Parti Civili direttamente contro gli odierni Responsabili Civili, in questo caso vale il discorso fatto dalle Difese, perché effettivamente manca un nesso, mancano petitum e causa petendi, sono del tutto prive di motivazione perché non si comprende, in questo caso l'estensione sarebbe surrogatoria di qualcosa che non c'è mai stato, e chiaramente, in violazione degli Articoli 83 e seguenti del Codice di Rito. Per quanto riguarda queste Parti, anche esse individuate per relationem, si rigetta la richiesta di estensione. Naturalmente, anche in subordine dell'eccezione, contro la richiesta di estensione avanzata dalle Difese degli imputati viene rigettato perché la disciplina del termine, come ho detto, individuato dalla Corte Costituzionale 4030/1992 fa parte del blocco di disposizioni, del comminato disposto che disciplina la prima citazione del Responsabile Civile in un processo penale. Di conseguenza non si applica all'effetto estensivo che, come ho già detto, è una cosa completamente diversa, altrimenti si verrebbero a confondere due piani completamente diversi. Si frantumerebbe una disciplina altrimenti unitaria e si applicherebbero alcune disposizioni e altre no. Sarebbe illogica, chiaramente.

Per questo motivo, si dispone procedersi oltre. Allora, c'erano, come stavo dicendo all'inizio

dell'udienza, tutte le costituzioni dei Responsabili Civili con richiesta motivata di esclusione. Le memorie sono state depositate per tempo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pasquale Annicchiarico per Riva Forni Elettrici.

GIUDICE F. VALENTE – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, signor Giudice. Io cercherò di essere sintetico.

L'Articolo 86 è una norma specifica che disciplina espressamente la chiamata da un lato del Responsabile Civile e le sue prerogative esercitabili. Prerogative esercitabili che il comma secondo esprime: "La richiesta di esclusione del Responsabile Civile può essere proposta, altresì, dal Responsabile Civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua Difesa in relazione a quanto previsto dagli Articoli 651, 654". La Giurisprudenza in questo caso è assolutamente univoca. Quindi, non abbiamo contrasti giurisprudenziali. Io vi citerò pochissime sentenze, quelle che secondo me sono le più chiare sull'argomento. Faccio riferimento in maniera espressa alla 46746 Sezione Terza del 2/12/2004. In questa sentenza, che ovviamente sintetizzo, la Corte di Cassazione quello che dice è: il Responsabile Civile arriva nel processo quando? Innanzitutto, per esserci un Responsabile Civile ci deve essere stata una Parte Civile che lo ha chiamato. Per esserci una Parte Civile ci deve essere per forza stato l'esercizio dell'Azione Penale da parte del Pubblico Ministero, perché solo dopo l'esercizio dell'Azione Penale ci si può costituire Parte Civile e, quindi, chiamare un Responsabile Civile. Già da questa prima panoramica noi vediamo che un Responsabile Civile fisiologicamente può intervenire nel processo penale solo dopo che c'è stata una costituzione di Parte Civile. Quindi, non potrebbe già ontologicamente partecipare ad una attività di assunzione di elementi di prova nella fase delle indagini preliminari. Quindi, da questo punto di vista mi verrebbe da dire come mai esistono, però, delle sentenze sia di merito e sia della Corte di Cassazione che narrano di presenze di Responsabili Civili anche in fase di indagini preliminari? Abbiamo scavato, ovviamente, nel merito e abbiamo ripreso le sentenze della Cassazione che richiamavano quel merito e gli unici casi in cui esistono dei Responsabili Civili sono i casi in cui è l'indagato, che con riferimento ai casi di – a esempio – lesioni personali colpose o omicidi colposi, è contestata, quindi, la violazione di queste norme e in presenza della assicurazione obbligatoria ex lege, è una prerogativa anche dello stesso indagato di potere chiedere la partecipazione del Responsabile Civile. Quindi, è l'unico caso che legittimerebbe una sua presenza. In ogni caso – mi scusi la ripetizione – il Responsabile Civile che poteva essere chiamato, e non è stato chiamato, per tempo, può, comunque, nel momento in cui è stato assunto e acquisito un elemento di prova che è potenzialmente pregiudizievole della sua posizione, ha la facoltà e la

prerogativa di dire io non accetto il contraddittorio. E non è un caso isolato. Abbiamo visto che comunque tutte queste Parti eventuali del processo penale (anche la Parte Civile è una Parte eventuale) a volte possono dire io ritorno nella mia sede, non accetto gli effetti del giudizio penale – pensiamo a quando ci hanno richiesto il giudizio abbreviato e la Parte Civile non accetta il giudizio abbreviato – in questo caso c'è una norma specifica che dice: il Responsabile Civile nel momento in cui è stata assunta una prova che lui ritiene potenzialmente pregiudizievole, può dire io non partecipo a quel tavolo che è stato apparecchiato in un momento precedente al mio arrivo. Io non partecipo. E non si parla di profili di inutilizzabilità nei suoi confronti. No, attenzione, perché questo sarebbe un grave errore, perché c'è la norma specifica che consente al Responsabile Civile di dire io non partecipo. Ruolo del Giudice. La Cassazione lo dice a chiare lettere. Il Giudice deve constatare. Neanche è tenuto a dovere entrare nel merito della valutazione del concreto profilo di pregiudizio. Cioè è sufficiente il pregiudizio dichiarato di un elemento di prova, comunque, preacquisito. Beh, in questo caso, peraltro, non ci sarebbe neanche il problema, perché stiamo facendo riferimento non solo ad accertamenti tecnici irripetibili che sono stati fatti nelle fasi delle indagini, ma stiamo parlando dell'architettura di questo processo. Cioè stiamo parlando degli accertamenti irripetibili che sono stati fatti nell'ambito dell'incidente probatorio e dell'intero incidente probatorio sulla base del quale sono state poi formulate le imputazioni. Quindi, che sia comunque, potenzialmente pregiudizievole, beh, è un atto constatativo davvero scontato. Quindi, sotto questo profilo il Responsabile Civile Riva Forni Elettrici chiede la sua estromissione per queste ragioni di diritto che ho cercato di sintetizzare. Poi – questa, ovviamente, è la prima questione che a mio sommo avviso è assolutamente assorbente – sarò sintetico per le altre. Le ho sintetizzate per iscritto, ma le sintetizzo ancora di più nell'intervento orale a beneficio di tutti. Codacons e Articolo 32 e le Parti Civili rappresentate dall'Avvocato Carlo Rienzi, non hanno rispettato le indicazioni del suo decreto, dove lei fa un chiaro rimando per relationem agli atti di costituzione di Parte Civile, che avrebbero dovuto rappresentare il petitum e la causa petendi anche nei confronti del Responsabile Civile. Quindi, io come Responsabile Civile dovrei comprendere la mia chiamata sia dal suo decreto, integrato per relationem da quegli atti. Tutti gli altri richiedenti che sono nello specifico Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Ministero della Salute, Associazione Contramianto e altri rischi Onlus, hanno almeno notificato oltre al decreto anche gli atti di costituzione di Parte Civile e la richiesta di citazione, in ossequio al disposto del suo richiamo per relationem. Questo tipo di notificazione, invece, non è stata fatta da Codacons, Articolo 32 e Parti Civili rappresentate dall'Avvocato Carlo Rienzi, e per

queste ragioni c'è una nullità della citazione, proprio perché in relazione a quelle Parti Civili non è stata neanche espressa con questa modalità, causa petendi e petitum da farsi valere nei confronti della Riva Forni Elettrici.

Il terzo motivo (questo era il secondo) il terzo motivo estende la declaratoria di nullità ai sensi dell'83 comma terzo, lettera b) e anche comma quinto, con riferimento al 178 lettera c) anche per le richieste formulate dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Ministero della Salute, associazione Contramianto e altri rischi Onlus. E questo perché? Io ho preso atto, e non sto qui a sindacare, ci mancherebbe altro, la sua ordinanza, con riferimento a quello che può essere il richiamo fatto negli atti di costituzione a quello che dovrebbe essere l'onere argomentativo attraverso il quale queste Parti Civili sostengono di avere ricevuto dei danni dagli imputati. Qui stiamo, però, di fronte a una società che risponde per il fatto altrui. Per il fatto, cioè la responsabilità del committente, dei padroni e dei committenti per il fatto dei suoi, sostanzialmente, dipendenti o dei suoi amministratori. Questa è la regola, la regola civilistica che deve essere rispettata. Cioè tu mi chiami perché un mio dipendente o un mio amministratore ha commesso dei reati. In questo caso il richiamo all'atto di costituzione e all'atto di imputazione non è sufficiente. C'è bisogno e c'è un onere argomentativo rafforzato, perché anche quella Cassazione recente a cui ho fatto riferimento che richiama gli stilemi dell'atto civilistico e richiama in alternativa il 163 Codice di Procedura Penale comma quarto, quando fa riferimento a petitum e causa petendi che deve essere, ovviamente, sufficientemente argomentata, mi sta bene il richiamo, anche legittimo fatto nella sua ordinanza precedente, però l'onere argomentativo di chi mi sta chiamando deve spingersi nello spiegare il collegamento tra i singoli imputati che secondo l'imputazione formulata dal Pubblico Ministero rispondono nella qualità e questo è importantissimo, perché le ho richiamato nella mia memoria la parte del capo d'imputazione (pagina sei della mia memoria) dove Riva Emilio, Riva Nicola, Riva Arturo Fabio, Capogrosso Luigi, poi c'era Legnani Gianfranco che purtroppo è deceduto, Ceriani Alfredo che sono deceduti, vengono indicati perché rispondono del 434, 437 e si dice in particolare, e varrà per tutti i capi d'imputazione "Riva Emilio, quale presidente del CDA di Ilva S.p.A. fino al – e si dice la data – attualmente poi presidente del CDA di Riva Fire; Riva Nicola, quale Presidente del CDA di Ilva, in precedenza consigliere e consigliere delegato, attualmente procuratore speciale di Riva Fire; Riva Fabio Arturo, quale vicepresidente del CDA di Ilva, attualmente vicepresidente del CDA di Riva Fire; Capogrosso Luigi, quale direttore e gestore dello stabilimento Ilva e dipendente Ilva S.p.A. fino al...". Queste sono le qualità nelle quali costoro rispondono in questo processo dei reati contestati dal Pubblico Ministero. Non

c'è nessun passaggio e non ci può essere nessun passaggio, perché nessuno di questi soggetti ha mai ricoperto un ruolo all'interno della Riva Forni Elettrici S.p.A.. La Riva Forni Elettrici S.p.A. non ha né amministratori, mai questi soggetti, né dipendenti, mai questi soggetti.

Stesso ragionamento si può fare anche per l'Avvocato Perli. Non ha nessun rapporto con la Riva Forni Elettrici. E negli atti di costituzione di Parte Civile che dovrebbero essere in quel richiamo per relationem sufficienti per potere individuare quale è stata, comunque, l'estrinsecazione dal punto di vista argomentativo dell'azione civilistica nei confronti, non solo degli imputati, ma anche della Riva Forni Elettrici, che viene chiamata, non c'è un passaggio, neanche una riga. Cioè in altre parole, la Riva Forni Elettrici che chiami per la responsabilità, a esempio, nei confronti di Capogrosso che è stato il direttore dello stabilimento Ilva S.p.A. dove sta? A che titolo? Ma il tema è che quest'onere non è, ovviamente, in capo a lei, signor Giudice, perché ha fatto comunque un richiamo rispetto alle loro richieste. Il problema è sulla base del sostrato argomentativo portato da quelle richieste, che è insufficiente alla luce - a maggiore ragione degli ultimi arresti giurisprudenziali - a potere chiamare legittimamente la Riva Forni Elettrici come responsabile civile.

Quindi, in assenza della spiegazione dal punto di vista di questo onere argomentativo, anche per queste ragioni deve essere rigettata la richiesta di citazione dei Responsabili Civili e disposta conseguentemente l'esclusione.

C'è un ultimo motivo su cui, però non mi soffermo e mi riporto alla memoria, che attiene la nullità delle notificazioni nei confronti del Responsabile Civile ex Articolo 11 Decreto Legislativo 53/94. Si tratta, ovviamente, di un problema collegato agli aspetti formali della notificazione, che ad avviso di questo Difensore non rispetta quelle che sono le indicazioni contenute nella Legge 53 del '94, sotto un duplice aspetto: l'oggetto del messaggio di pec non contiene ai sensi dell'Articolo 3 bis comma quarto della Legge 53 del '94 la dizione "notificazione ai sensi della Legge 53/94" e manca l'indicazione degli estremi dell'Autorità Giudiziaria procedente e del relativo procedimento ai sensi del comma 3 bis comma sesto della suddetta Legge. Per queste ragioni, soprattutto, ovviamente, per i motivi principali chiedo che venga esclusa la società Riva Forni Elettrici S.p.A. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. A seguire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Deposito la memoria.

GIUDICE F. VALENTE – Sì, la memoria l'avevamo già con gli allegati.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, Giudice, grazie. Loreto per la Difesa di Ilva in Amministrazione Straordinaria. Ricollegandomi un po' all'intervento del collega

Annicchiarico che mi ha preceduto, come avrà avuto modo di vedere, la richiesta di esclusione di Ilva si fonda proprio sulla pregiudiziale probatoria prevista dall'Articolo 86 comma secondo del Codice di Rito. E sul punto, come segnalava l'Avvocato Annicchiarico, registriamo un orientamento assolutamente univoco e uniforme della Giurisprudenza di Legittimità. Nel procedimento tarantino – brevemente, giusto per riassumere – chi l'aveva preceduta, il G.U.P. di Taranto aveva, effettivamente, escluso le società citate come Responsabili Civili, proprio in forza dell'interpretazione della disposizione di cui all'Articolo 86 comma secondo, conforme ai dettami dell'insegnamento della Corte di Cassazione. Diversamente la Corte di Assise di Taranto, con il dovuto rispetto e con giusto piglio critico verso provvedimenti che si discostano in maniera sensibile da orientamenti consolidati, aveva ragionato secondo le cadenze di quell'orientamento minoritario che di tanto in tanto riaffiora nella Giurisprudenza di Merito. Quindi, quell'orientamento più sostanzialistico basato sulla pretesa equipollenza della Difesa delle persone fisiche con quella del Responsabile Civile. Per la verità, in quella sede Ilva non era Responsabile Civile, perché citata a mezzo pec, all'epoca non era previsto, io ne avevo chiesto e ottenuto l'esclusione. Ma quell'ordinanza fa delle considerazioni rispetto all'allora Riva Fire, oggi Partecipazioni Industriali, assolutamente appaiabili alla fattispecie di Ilva che ci occupa. La presenza di soggetti quali Fabio Riva, Emilio Riva, il direttore Capogrosso, quindi soggetti apicali o preposti funzionali citati per l'incidente probatorio, a differenza della società, seguendo le cadenze dell'orientamento minoritario non vi sarebbe lesione del contraddittorio, perché comunque seppure indirettamente la società avrebbe potuto esperire le proprie Difese. Ora, questo orientamento è assolutamente non condivisibile in quanto non rispetta la ratio della previsione normativa e anzi, ne frustra e ne vanifica le stesse finalità con quella che di fatto è una interpretatio abrogans, perché se fosse così, allora il Responsabile Civile non potrebbe mai chiedere la propria esclusione nel caso di coinvolgimento dei preposti. E sul punto io - avrà visto nell'atto, nella richiesta di esclusione che ho depositato – ho citato sei sentenze della Cassazione relativamente recenti (una del 2016, tre del 2018, e l'ultima del 2024) che quando sporadicamente nella Giurisprudenza di Merito riaffiora questo orientamento sostanzialista, diciamo così, il Giudice di Legittimità è lapidario nell'annullare le sentenze. Nell'annullarne, ovviamente, senza rinvio e nell'escludere la presenza del Responsabile Civile. Perché, se noi a ben vedere andiamo a guardare la stessa relazione di accompagnamento al Codice Vassalli, beh, la ratio dell'Articolo 86 era già ben delineata, come norma cardine quale elemento, punto di equilibrio del principio del favor separationis tra le Giurisdizioni, tra i rami dell'Ordinamento, perché evidentemente, come ricordava il

collega, il Responsabile Civile è una Parte eventuale del processo, e può essere citato correttamente solo quando ne ricorrano tutte le condizioni positive della legittimatio ad causam, ad processum, e quando si registra, invece, l'assenza di determinate condizioni negative tipiche, quali proprio la pregiudiziale probatoria. Perché, vede Giudice? Anche quando poi l'Articolo – lo ricorda la Cassazione – con la cristallizzazione con del principio di stretta legalità processuale nell'Articolo 111 già l'esegesi della norma, già la formulazione testuale riflette proprio uno sbarramento automatico. Si parla di elementi, con il condizionale, che possano arrecare pregiudizio, peraltro poi con una locuzione temporale senza ritardo, il Giudice ne dispone l'esclusione. Allora, ecco le considerazioni del collega. Il compito a cui è chiamato il Giudice di Merito è quello di un giudizio storico/diagnostico, di un accertamento ricognitivo circa la presenza o meno dell'incidente probatorio. Il fatto che vi abbiano preso parte i preposti dell'Ente – io mi sono permesso di allegare per sua comodità di lettura l'ordinanza del Tribunale di Genova nella vicenda del crollo del ponte Morandi, lì addirittura le due società interessate erano state citate come enti incolpati 231 - ma i suoi colleghi di Genova bene chiariscono in quella ordinanza come “ciò che conta – mi permetto di mutuare proprio le espressioni testuali di quel Tribunale – è la veste formale in cui un soggetto prende parte all'incidente probatorio”, perché ciò che la norma vuole tutelare, tutelando il favore separationis è proprio il diritto al contraddittorio di ciascuna Parte Processuale, il diritto al giusto processo di ciascuna Parte Processuale, specie quelle eventuali. Non è un caso che nella scienza processuale penalistica in letteratura non ci sia un solo commentatore che sostiene l'indirizzo – per così dire – minoritario. Allora, in quella sede le società incolpate ex 231 sono state escluse come Responsabili Civili, pure avendo preso parte all'incidente probatorio, proprio sul presupposto che ciascuno dei soggetti ha diritto ad avere una propria strategia difensiva, in base alla peculiarità del ruolo. Poi si badi – è chiaro – questa è una valutazione strategica che attiene alla diversità delle posizioni processuali. Altro è la posizione dell'ente incolpato. Altro quella della persona fisica imputata. Altro ancora, quella del Responsabile Civile che risponde per fatto altrui, e che quindi, dispone, dovrebbe avere diritto a una interlocuzione mediante un Difensore suo proprio e un consulente tecnico suo proprio. Che poi in concreto si vadano a sovrapporre alle richieste figure, beh, questa è una scelta demandata alla discrezionalità delle Parti. Ma è il diritto alla scelta che va garantito. Ecco la ratio del favor separationis. L'ordinamento minoritario, di fatto trasforma in maniera surrettizia la Parte eventuale di un processo in una Parte necessaria. Non vi è un diritto incondizionato della Parte Civile ad esercitare in questa sede la pretesa civilistica. Anche la stessa collocazione sistematica della norma nelle

questioni preliminari, perché non è possibile una valutazione prognostica circa l'effettivo pregiudizio probatorio? Perché sarebbe eccessivamente intrisa di relativismo soggettivistico, questo non compatibile con il principio di stretta legalità processuale. Una valutazione del genere sarebbe possibile soltanto a fine dibattito. Quindi, una valutazione deduttiva ex post, e non prognostica ex ante, certo non compatibile proprio con la ratio della norma. Ma l'aspetto centrale – a mio modesto avviso – è che come qualche altro commentatore sicuramente molto più autorevole di me ha scritto in letteratura, è che l'effetto paradossale della tesi minoritaria è l'autentico corto circuito logico-giuridico in cui incorrono i suoi fautori con l'obiezione secondo cui, se così fosse, non sarebbe mai possibile citare un Responsabile Civile quando vi è stato un accertamento tecnico irripetibile nelle forme dell'Articolo 360 o addirittura - come in questo caso - un incidente probatorio. Ecco il corto circuito logico-giuridico. È proprio quella la ratio della norma. Per avere il Responsabile Civile parte del processo è necessario che si integrino tutte le condizioni definite dall'ordinamento, soprattutto quelle a presidio del favor separationis. Anche perché il diritto delle Parti Civili, il diritto agli interessi risarcitori - per carità! - è un diritto sacrosanto ma ha la sua sede naturale in un altro ramo dell'ordinamento. Si tratta - come abbiamo già detto quando abbiamo parlato delle costituzioni 231 - di norme eccezionali, si tratta di norme eccezionali che possono quindi avere una valenza estensiva solo e soltanto quando ricorrono tutte le condizioni previste. Guardi, Giudice - mi avvio a concludere - non è un caso che nelle sentenze che io mi sono permesso di indicare nella mia memoria vi sia un orientamento assolutamente uniforme della giurisprudenza di legittimità che richiama proprio la ratio della norma, quello di uno sbarramento automatico. Il Responsabile Civile non intervenuto volontariamente, ove possa avere pregiudizio probatorio, richiede l'esclusione: ecco il favor separationis. È chiaro che lo scopo primario del processo penale è quello di accertare fatti, di accertare responsabilità. Il diritto al risarcimento è una conseguenza accessoria che deve essere bilanciata con il diritto di difesa e con il diritto al contraddittorio e col principio di stretta legalità processuale. Questa norma è l'indice chiaro di una volontà legislativa in questo senso. Ecco quel rigore, l'automatismo, l'efficacia selettiva assolutamente pregnante e stringente di questa norma. Ragionando al contrario si finirebbe quindi per ammettere sempre la presenza di Responsabili Civili in presenza di accertamenti probatori potenzialmente pregiudizievoli. Ecco il secondo paradosso, il secondo corto circuito logico-giuridico: davvero frustare quella che è la ratio legis.

Quindi, riportandomi poi alle considerazioni che più diffusamente ho indicato nella richiesta scritta di esclusione del Responsabile Civile in ragione proprio dell'orientamento

univoco sul punto della Cassazione ma anche rispetto alle fattispecie di assicurazioni civile obbligatorie, anche le fattispecie più recenti (la sentenza del 2024), il tono perentorio con cui la Cassazione annulla le decisioni di merito di segno contrario... riflettono chiaramente una esigenza che è quella della uniformità dell'interpretazioni del diritto. Certo, non siamo in un sistema di common law - ci mancherebbe! - però l'Articolo 616, come abbiamo visto nell'altro intervento, comunque non possiamo far finta che non ci sia. Quindi la funzione nomofilattica e l'esigenza di garantire un'uniforme interpretazione del diritto, specie a fronte di una formulazione normativa così perentoria e il principio di prevedibilità delle decisioni di cui all'Articolo 7 della Cedu, a mio avviso impongono una decisione in tal senso.

Quindi insisto nella richiesta di esclusione dell'Ilva in Amministrazione Straordinaria - che, ripeto, non è mai stata citata in quell'incidente probatorio - da questo processo come Responsabile Civile. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie a lei. Va bene. Si riporta, nel resto, alla memoria già depositata.

AVVOCATO A. LORETO - Assolutamente, Giudice.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Giudice, siccome l'Avvocato Loreto ha citato questa ordinanza e ho visto che non l'avevamo allegata, gliela deposito. È già in atti.

GIUDICE F. VALENTE - Sì. Va bene, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per comodità di consultazione, se può servire.

GIUDICE F. VALENTE - Non credo che nessun altro abbia nulla da eccepire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma è soltanto per comodità di consultazione.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene, va bene. Allora, a seguire, per gli altri Responsabili Civili?

AVVOCATO R. LAVIANI - Sì, Giudice. Brevissimamente. Avvocato Laviani per Partecipazioni Industriali in Amministrazione Straordinaria.

GIUDICE F. VALENTE - Sì.

AVVOCATO R. LAVIANI - Faccio mie le considerazioni che hanno svolto i colleghi prima di me circa l'esclusione in base all'Articolo 86 comma 2. Per tutto il resto rimando alle memorie dell'Avvocato Francesco Paolo Garzone delle quali chiedo la conferma se effettivamente sono state allegare al suo fascicolo.

GIUDICE F. VALENTE - Sì, depositate il 16 maggio.

AVVOCATO R. LAVIANI - Okay. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Si riporta.

AVVOCATO A. AMATO - Giudice, buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno.

AVVOCATO A. AMATO - Avvocato Amato per la Regione Puglia.

GIUDICE F. VALENTE - Sì.

AVVOCATO A. AMATO - Io voglio evidenziare, veramente in pochi passi, una serie di elementi che le ho già evidenziato nella memoria che le abbiamo depositato. Innanzitutto cercherò di toccare dei temi di natura civilistica che non sono propri in queste aule.

La Regione Puglia... richiamo il decreto con il quale lei ha autorizzato la citazione dei Responsabili Civili. Lei ha correttamente richiamato tre disposizioni civilistiche (il 2040, il 2050 e il 2087) che possono astrattamente rappresentare il presupposto idoneo a giustificare la chiamata in causa nel processo del Responsabile Civile. Senonché io ritengo, con tutto il massimo rispetto, che le disposizioni richiamate siano disposizioni che non possono trovare riscontro o quantomeno siano efficaci e pertinenti in relazione al soggetto Regione Puglia, all'Ente Regione Puglia. Tutti noi sappiamo - abbiamo studiato - che il 2043 è il principio del *neminem laedere* sulla responsabilità da fatto illecito; il 2050 è sull'esercizio delle attività pericolose di sicuro non imputabile e né è possibile desumerlo dalle contestazioni in capo alla Regione Puglia ma sicuramente - probabilmente, tutto da dimostrare - imputabile alle società che mi hanno preceduto; così come anche il 2087 che riguarda la responsabilità per la tutela delle condizioni dei lavoratori.

Tutto questo per dirle, signor Giudice, che io credo che - mi è già capitato nel giudizio che ci ha preceduti avanti Taranto - non possa assolutamente, con estrema leggerezza, essere accomunata la figura dell'Ente Regione Puglia nella veste di Responsabile Civile ad altri soggetti (in questo caso le società). Perché anche allorquando viene invocata, come lei correttamente ha detto, una responsabilità con un richiamo al 2043, 2050 e 2087... innanzitutto queste sono disposizioni che riguardano la cosiddetta "responsabilità diretta" cioè in relazione all'agire direttamente imputabile ad un determinato soggetto. Non è quello che può essere riconducibile a un soggetto che possa rivestire il ruolo di Responsabile Civile che è quello di un soggetto che, eventualmente, risponde per un fatto cosiddetto "altrui". Anche l'aver - richiamando il suo provvedimento - giustificato eventualmente la Regione Puglia in relazione ad un'omessa o comunque inefficace attività amministrativa di controllo in merito ai danni ambientali dedotti nel presente giudizio, a mio sommo avviso non coglie nel giusto segno. Questo perché? Innanzitutto nessun atto di costituzione di Parte Civile - in relazione all'individuazione della responsabilità, dell'estensione come Responsabile Civile, della Regione Puglia - attribuisce ipotesi di negligenza, mala gestio alla Regione. Non c'è un atto in cui c'è una responsabilità che comunque sarebbe diretta ex Articolo 2043, quindi inammissibile come giustifica della Regione Puglia come Responsabile Civile. In nessun atto c'è una

contestazione di una omissione da parte della Regione Puglia. Ricordo a me stesso che la Regione Puglia è stata evocata in giudizio, sin dal processo su Taranto, dall'allora ente delle Case Popolari. Oggi, signor Giudice, la Regione Puglia è evocata in giudizio per il fatto altrui del proprio (allora) Presidente Onorevole Vendola. Nello specifico è il capo Cc), cioè è l'ipotesi contestata di cui all'Articolo 317, che di per sé è il reato di corruzione per due episodi accaduti nel 2010. Perché lei, giustamente, deve fare il vaglio sull'ammissibilità della legittimazione a richiamare - senza entrare nel merito - sulla scorta degli elementi in suo possesso. In questo caso il binario non può che essere la contestazione contenuta nel capo d'imputazione. Uno solo - il capo Cc) - giustificherebbe l'evocazione in giudizio della Regione Puglia per il fatto di Vendola in relazione all'Articolo 317 che - tutti noi sappiamo - come forma di tutela è quello del buon andamento della Pubblica Amministrazioni, quindi un interesse differente alla tutela del bene ambiente. Da dove potrebbe comunque derivare una forma di tutela del bene ambiente? Dall'aggravante - sottolineo che si tratta di un'aggravante soggettiva - del vincolo teleologico di cui al 61 numero 2 contestato. Ma, anche lì, non è contestato al Vendola il disastro ambientale, non è contestato il danno ambientale. Allora qual è la norma che potrebbe giustificare l'ipotesi di responsabilità e legittimare l'evocazione in giudizio della Regione Puglia? Il 2049, cioè quelle nel Codice Civile del '42 sono le disposizioni che possono legittimare forme di responsabilità cosiddetta "indiretta per fatto altrui" (gli incapaci, i genitori, in tema di circolazione auto). Il 2054 o il 2049 che è la responsabilità dei padroni e committenti. Tutti noi sappiamo che non può delinearsi il padrone e il committente nella figura del Presidente della Regione Puglia. Però c'è un orientamento giurisprudenziale che ha allargato le maglie riconoscendo anche ai politici un'ipotesi di applicabilità del 2049 anche nei confronti del politico per un fatto però - e qui vengo - che debba necessariamente avere un interesse che possa giustificare un beneficio nella condotta di quel politico a favore del soggetto di appartenenza che già è stato slargato. Altrimenti arriveremmo a quello che è il cosiddetto "ottimo paretiano", perché è certo - semplicemente leggendo, non sto entrando nel merito - che, dal capo d'imputazione, non può parlarsi di beneficio ottenuto dalla Regione Puglia. Perché le dico questo? Perché la Cassazione... Io le ho richiamato due sentenze del 2024 e 2025. Oggi pretendono, quando vuoi evocare in giudizio un ente pubblico - lo Stato o la Regione - una attenzione ancora più spasmodica nel consentire l'ingresso a un soggetto di tale portata. Perché innanzitutto sul 2049 richiedono che ci deve essere accertata già, per legittimare l'evocazione in giudizio, l'assoluta imprevedibilità e abnormità della condotta del preposto perché, se diviene da occasione necessaria - dice la Cassazione nelle due sentenze - mera occasione dell'illecito, non può giustificarsi la legittimazione

come Responsabile Civile del soggetto in esame. Questo ancor più nel momento in cui facciamo riferimento in maniera non corretta all'Articolo 28 della Costituzione che - tutti noi sappiamo - non può trovare ingresso con il 2049 nel momento in cui non c'è un agire se non delineato - come nel caso specifico parrebbe - da un'abnormità. Ed è una Cassazione... anche questa ho richiamato: la 1544. Perché lei, Giudice, deve valutare tutti - "tutti" sottolinea la Cassazione - i fatti dannosi addebitabili al funzionario o al dipendente perché possa legittimare e giustificare, consentire la richiesta di Responsabile Civile che non significa entrare nel merito ma significa valutare sulla scorta dell'impostazione data dall'Accusa.

Come terzo elemento che ho cercato di rappresentare è quello relativo alle ipotesi in cui inevitabilmente oramai, quando si evoca in giudizio lo Stato o la Regione o l'ente pubblico, il Giudice dovrà - ho richiamato anche qui la sentenza - verificare proprio una diversità di trattamento (che non è una incostituzionalità differente nel trattamento delle parti processuali) in relazione alla specialità del debitore pubblico. Perché il debitore pubblico - l'ipotetico debitore pubblico - ha una serie di vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto persegue la rilevanza di specifici interessi pubblici che impongono al Giudice un'attenta lettura per consentire l'ingresso. Perché le dico questo? Perché altrimenti può succedere quello che è successo nel giudizio precedente in cui nella sentenza finale - illustre signor Giudice - abbiamo assistito ad una condanna di solidarietà della Regione Puglia (Responsabile Civile all'epoca) con gli altri Responsabili Civili in relazione anche al dover rispondere di fatti non addebitabili in maniera diretta al proprio presidente ma in relazione a fatti contestati a tutti gli altri imputati, rimanendo poi - nella situazione errata sul piano civilistico, nell'imposizione della condanna solidale - di dover essere il vero e unico pagatore; motivo per il quale la Corte d'Appello e di Assise accolse l'istanza immediata di sospensiva di quella sentenza.

Tutto questo per dirle che usando le stesse motivazioni che ha utilizzato anche lei - condivisibili in toto - che hanno consentito di non far accogliere le richieste come Responsabile Civile del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente... proprio perché - come ben ha detto lei - non è stato allegato qualsivoglia nesso delle condotte attive od omissive di tale articolazione statale sui reati oggetto della richiesta di rinvio a giudizio, differentemente dalla Regione Puglia. Io francamente - vorrei sottolinearlo - non ravviso una differenza, perché quelle stesse motivazioni che le hanno consentito di non far entrare la domanda di condanna come Responsabile Civile dei Ministeri dovevano trovare - e devono trovare - ingresso anche per la Regione Puglia. Sa perché, signor Giudice? Perché - e concludo - il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Salute

sono i destinatari della tutela come competenza del 117 della Costituzione e nell'evoluzione del termine "ambiente" che da ultimo è entrato nell'Articolo 9 della nostra Costituzione per la prima volta. Sono loro che sono stati per esempio - ne dico una - i veri, come competenza esclusiva dell'ambiente... la dico per tutte: anche per l'AIA. È un'AIA ministeriale, non è un'AIA regionale. Quindi come sono stati esclusi quei due Ministeri - ambiente e salute sono prerogative esclusive, nel diritto amministrativo, del Ministero dell'Ambiente - nella stessa maniera io ritengo che debba trovare ingresso, ai sensi dell'87, per assenza del presupposto legittimante la legittimazione attiva o passiva della Regione Puglia per difetto della norma presupposto per una lettura troppo lata del 2049... fermo restando poi le singole considerazioni - alle quali mi riporto - sulle illegittimità degli atti per mancanza della causa petendi, in palese disparità e comunque violazione dei principi da ultimo contenuti nella sentenza del 2023 (la 34481).

In via subordinata comunque faccio mie anche le considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto in relazione all'efficacia ex Articolo 86 numero 2 dell'incidente probatorio perché, ex sé, in maniera granitica quelle stesse sentenze - richiamate dal collega che mi ha preceduto - sono univoche, giustificano la esclusione come Responsabile Civile - anche per tale motivo - della Regione Puglia.

Mi riporto al contenuto della memoria depositata e insisto nelle conclusioni rassegnate. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie a lei. Così hanno interloquito i costituiti Responsabili Civili. A questo punto alle Parti Civili, al Pubblico Ministero e ai difensori degli imputati, se hanno da dire qualcosa relativamente alle argomentazioni.

AVVOCATO V. RIENZI - Io, Consigliere, sì. Però lascio prima la parola al Pubblico Ministero, ovviamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Soltanto su questo aspetto... mi rimetto, ovviamente, alla sua decisione. Però, come ha già statuito nella sua prima ordinanza, le richieste di costituzione di Parte Civile e le relative richieste di estensione sono comunque autosufficienti. Quindi, da questo punto di vista, non c'è la possibilità di replica. Cioè io da un lato chiedo che venga citato, dall'altro lato io - Responsabile Civile - chiedo di essere escluso. Avrebbero dovuto anticipatamente argomentare e non lo hanno fatto. Quindi da questo punto di vista - mi rimetto, ovviamente, alla sua decisione - non avendolo fatto non possono replicare sulla richiesta.

GIUDICE F. VALENTE - Allora, su questo... sono due situazioni completamente differenti. La scorsa volta sarebbe stata una replica in senso tecnico. I Responsabili Civili prima non esistevano in questo procedimento, in quanto tali. Le loro argomentazioni le stanno spendendo per la prima volta - anche verso le Parti Civili - in questo momento, tant'è

vero che hanno potuto interloquire anche sulla mia stessa ordinanza che, logicamente, è stata emessa posteriormente alla costituzione di Parte Civile. Quindi hanno naturalmente diritto al contraddittorio perché sulle specifiche questioni relative alla richiesta di esclusione dei Responsabili Civili - per esempio - ai sensi dell'Articolo 86... è la prima volta che vengono sollevate. E' qualcosa che va assolutamente al di là della necessaria autosufficienza di quelle che sono le costituzioni di Parti Civili che è altro discorso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Quindi hanno naturalmente diritto al contraddittorio, correttamente mi faceva notare prima il Pubblico Ministero.

P.M. V. MONTEMURRO - Sì. Grazie, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE - Ho indicato erroneamente l'ordine delle parti. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. V. MONTEMURRO - Assolutamente non è un problema. Il Pubblico Ministero si rimette alla Signoria Vostra non mancando di evidenziare, pur nella costanza di una interpretazione giurisprudenziale univoca sul punto, che già la Corte d'Assise di Taranto aveva ritenuto e sostenuto che la citazione per l'incidente probatorio dei legali rappresentanti dell'ente - fermo restando che oggi il Responsabile Civile ha una diversa funzione e formazione - avesse comunque garantito, seppur indirettamente, contraddittorio e diritto di difesa che oggi si ritiene leso.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Quindi - per il verbale, Pubblico Ministero - sostanzialmente chiede il rigetto delle richieste di esclusioni o...

P.M. V. MONTEMURRO - Sì, può verbalizzare che chiede il rigetto della...

GIUDICE F. VALENTE - Va bene.

P.M. V. MONTEMURRO - Io avevo detto "Mi rimetto" e avevo evidenziato...

GIUDICE F. VALENTE - No, no, l'ho dedotto dalle argomentazioni che sembrano andare da quella parte.

P.M. V. MONTEMURRO - Infatti.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Nulla osserva.

P.M. V. MONTEMURRO - Avevo evidenziato una unanimità di giurisprudenza a livello di Corte di Cassazione ma comunque la possibilità di aderire anche all'orientamento che già era stato fatto proprio dalla Corte d'Assise.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Allora il Pubblico Ministero si rimette. Le Parti Civili, nell'ordine che preferiscono e naturalmente indicando a verbale chi compare nell'interesse di chi. Prego.

AVVOCATO V. RIENZI - L'Avvocato Rienzi per le Parti Civili assistite da Carlo Rienzi e

Giuliano Leuzzi. Cerco di essere rapidissimo. Però mi rifaccio anzitutto alla eccezione sulla possibile nullità fatta dall'Avvocato Annicchiarico per Codacons e Articolo 32 e le posizioni delle singole persone fisiche. Chiedo, ovviamente, il rigetto della eccezione anzitutto perché l'Articolo 83 comma 4 parla espressamente della notifica di copia del decreto che deve essere notificata al Responsabile Civile, quindi un'eventuale questione di carenza tutt'al più avrebbe dovuto essere sollevata sul contenuto del suo decreto. Sono indicati, sempre all'Articolo 83, quelli che sono appunto i requisiti che deve contenere il decreto che poi la Parte Civile va a notificare al Responsabile Civile. Tanto ciò è vero che è sempre l'Articolo 83 che, al comma 5, indica i casi tassativi di nullità ove non mi pare che rientri quello relativo all'eccezione dell'Avvocato Annicchiarico. Questo riguarda esclusivamente la questione posta dal collega sulle notifiche.

Per quanto riguarda gli atti di costituzione dei Responsabili Civili faccio tre brevi cenni a tre questioni in particolare. La prima riguarda la memoria dell'amico Alessandro Amato della Regione Puglia, ove si fa riferimento anzitutto - ovviamente io parlo per quelli che sono gli atti di costituzione di Parte Civile redatti da noi - a un generico mero richiamo al capo d'imputazione. Non so, forse il collega non ha preso effettiva visione delle oltre centoquaranta pagine dei nostri atti di costituzione di Parte Civile dove è indicato in maniera molto molto precisa e pedissequa non soltanto il petitum ma anche la causa petendi in ragione proprio della necessità che si effettui poi la citazione del Responsabile Civile.

Per quanto riguarda sempre la memoria della Regione Puglia, quando viene fatto il richiamo alla Sezioni Unite 13246 del 2019 che parla proprio espressamente... dice: "Ai fini della configurazione della responsabilità ex Articolo 2049, la condotta deve essere il normale sviluppo dell'esercizio delle mansioni assegnate al preponente". Su questo faccio mia una interpretazione di quello che è il capo d'imputazione ove - ripeto: a mio modesto parere tecnico - la condotta che viene, in questo caso, contestata all'allora Presidente della Regione Nicola Vendola è strettamente legata - a mio parere - a quello che è poi il presunto omesso controllo da parte dell'ente regionale. Tanto è vero che - sempre mia interpretazione - le condotte che sono contestate appunto al signor Nicola Vendola avrebbero poi effettivamente consentito la prosecuzione dell'attività che magari, con un intervento diverso, si sarebbe interrotta e si sarebbero anche potute interrompere quelle che sono state le ulteriori condotte riassunte poi nel capo d'imputazione.

Sulle memorie Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e Partecipazioni Industriali S.p.A. e anche sull'ultima eccezione che ha fatto sempre l'Avvocato Annicchiarico richiamando - loro - l'ordinanza di estromissione di ASPI e SFEA relativa all'omesso contraddittorio nell'ambito della fase dell'incidente probatorio... Io però voglio, a mio modesto parere,

sottolineare che in questo caso in particolare dobbiamo ricordare che si è svolto poi un intero primo grado di giudizio (durato oltre dieci anni) in cui non solo sono stati analizzati gli esiti dell'incidente probatorio ma è stata raccolta tutt'una serie di prove durante le quali chiaramente i Responsabili Civili hanno potuto, nel pieno rispetto del contraddittorio, esercitare tutte quante le loro difese.

Infine - però su questo faccio riferimento a una memoria che è stata depositata, relativa alla posizione di Nicola Vendola sulla eccezione di incompetenza territoriale - mi permetto di sottolineare l'indissolubile legame teleologico che intercorre tra la condotta contestata all'allora Presidente della Regione e quantomeno quelle che io ritengo essere le condotte principali attualmente oggetto del capo d'imputazione, ovvero quelle di cui al 416 e quella di disastro ambientale. Perché - voglio sempre ricordarlo (chiaramente faccio sempre mia un'interpretazione del capo d'imputazione) - per le ragioni per le quali oggi noi ci ritroviamo qui, l'eventuale intervento del presidente volto a bloccare il protrarsi delle attività produttive forse avrebbe magari potuto anche determinare l'interruzione delle condotte e magari avrebbe anche calmierato quella che è stata poi la - contestata, chiaramente, nel capo d'imputazione - gravità dei fatti di cui oggi stiamo parlando. Quindi ne chiedo, chiaramente, il rigetto. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - A seguire?

AVVOCATO A. VELLA - Sì, Giudice. L'Avvocato dello Stato per il Ministero della Salute...

GIUDICE F. VALENTE - Chiedo scusa se interrompo. Faccio presente che ogni questione relativa alla competenza per territorio o funzionale che sia, verrà affrontata in questa stessa udienza ma, logicamente, in un momento separato. Quindi adesso limitatevi solamente a dedurre sulle richieste di esclusione dei Responsabili Civili. Sulla competenza poi si darà modo a tutte le parti, in questa stessa udienza, di argomentare ma in un momento logicamente separato. Lo dico perché l'Avvocato precedente ha dedotto sin da subito sulla richiesta di declaratoria di incompetenza avanzata per l'imputato Vendola. Meglio procedere per ordine. Chiedo scusa per l'interruzione. Prego, Avvocato.

AVVOCATO A. VELLA - No, non era mia intenzione intervenire sull'incompetenza. Soltanto brevemente per il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Salute.

Relativamente alla richiesta di esclusione di Riva Forni Elettrici faccio semplicemente presente che, come indicato nell'atto di costituzione di Parte Civile, la Riva Forni Elettrici è stata costituita per scissione dalla Riva Fire S.p.A.. Quindi, sinceramente, ritengo che sia sufficiente il richiamo al 2506 quater del Codice Civile il quale prevede che le società derivanti dalla scissione societaria di una società precedente rispondono in solido con la società originaria. Faccio un esempio. Uno dei soggetti era dipendente di Riva Fire

S.p.A.: conseguentemente la sua responsabilità si estende a Riva Forni Elettrici.

Per quanto riguarda le richieste di esclusione della Regione Puglia e anche di Partecipazioni Industriali S.p.A. relativamente al 2049, faccio presente che la giurisprudenza citata relativamente alla responsabilità in particolare dell'Onorevole Nicola Vendola non appare attuale. Faccio richiamo, per semplicità, a Cassazione Civile 2851 del 2025 la quale afferma che la responsabilità del preponente per i fatti illeciti commessi dal preposto sussiste anche quando il preposto agisce con dolo o per finalità personale ma appunto basta che ci sia il nesso di occasionalità necessaria che appare sussistere relativamente al capo Cc) dell'Onorevole Vendola. Lo stesso valga per le eccezioni svolte da Partecipazioni Industriali S.p.A..

Per quanto riguarda la questione relativa all'incidente probatorio mi rimetto alle sue decisioni.

Sempre relativamente alla questione della Regione Puglia - quindi all'eccezione svolta dalla Regione Puglia, di esclusione - faccio anche presente che non sono mai stati richiamati dal Ministero, nella costituzione di Parte Civile, il 2043 e il 2050 proprio perché l'unico collegamento tra la Regione Puglia e il procedimento è il 2049 che - è noto a tutti - è un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il nesso causale deve sussistere soltanto tra le condotte della persona fisica (in questo caso l'Onorevole Vendola) e appunto l'imputato. Ho concluso. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie a lei. A seguire?

AVVOCATO S. FLORA - Per quanto riguarda l'Avvocato Flora, A.S.L. Taranto, faccio mie quelle che sono le riflessioni della collega dell'Avvocatura che mi ha preceduto, ovviamente limitatamente ai Responsabili Civili nei cui confronti è stata estesa quella che è la richiesta risarcitoria per conto dell'A.S.L.. Grazie.

AVVOCATO L. LA PORTA - Giudice, mi dica lei quando posso intervenire. Sono l'Avvocato La Porta e ho plurime Parti Civili.

GIUDICE F. VALENTE - Prego.

AVVOCATO L. LA PORTA - Ha letto l'ordinanza. Io ho un problema da sottoporle, di guisa che possa poi comprendere se posso interloquire sulle eccezioni dei Responsabili Civili, in particolar modo della Regione Puglia. Le spiego la ragione. Altamarea - e credo anche AIL - è costituita Parte Civile (ammessa, quindi non esclusa) anche nei confronti di Nicola Vendola, di Nichi Vendola. Lei ha fatto un'ordinanza nella quale dice - da quello che ricordo, perché purtroppo l'ha letta e forse a me alcuni passaggi sono sfuggiti - che intanto l'estensione del Responsabile Civile è consentita o comunque la citazione del Responsabile Civile è consentita in quanto le parti si fossero costituite Parti Civili nei confronti delle società - da quello che ricordo - quelle che appunto rispondevano ai sensi della 231. A prescindere dalla mia interpretazione di questo passaggio

dell'ordinanza, il mio problema riguarda la Regione Puglia, nel senso che io sono costituito Parte Civile nei confronti di Vendola. Chiaramente la Regione Puglia non interviene ad alcun titolo tra gli imputati in questo processo. Dunque la mia richiesta di estensione della mia costituzione anche nei confronti della Regione Puglia ha efficacia oppure no? Le chiedo questo perché non ho compreso l'ordinanza in questo passaggio. Mi dica lei perché realmente... è un'interpretazione autentica perché non ho sentito il passaggio sulla questione Regione Puglia. La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE - A chiarimento: io ho limitato l'efficacia dell'effetto estensivo che ho dichiarato solamente verso le parti che si sono costituite Responsabile Civile e verso le quali è stata esercitata l'azione civile dalle Parti Civili in via diretta in ordine agli stessi fatti. Questa è stata la limitazione che ho posto. Logicamente, per evitare che facessimo notte, ho evitato di dirle una a una perché si parla di centinaia di parti. Questo è. Quindi il suo atto di costituzione è stato rivolto contro Tizio, Caio, Sempronio e Medio o solo alcuni di questi? In questo caso l'effetto estensivo l'ho dichiarato operare se i fatti sono i medesimi. Viceversa no per le motivazioni che hanno esposto le stesse Difese degli imputati che limitatamente a questi punti, quando non fosse stata avanzata la pretesa risarcitoria anche verso le parti Responsabili Civili, logicamente recuperano la loro validità. Questo è, Avvocato.

AVVOCATO L. LA PORTA - Sì. Io sono costituito nei confronti di Nichi Vendola. La mia richiesta di risarcimento del danno anche nei confronti della Regione Puglia per le ragioni di cui innanzi è valida, se è quello che ho compreso. Quindi chiedo il rigetto delle eccezioni fatte dalla Regione Puglia associandomi a ciò che hanno detto i difensori che mi hanno preceduto. La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie a lei. A seguire?

AVVOCATO E. DELLINO - Giudice, per la Regione Puglia Parte Civile, l'Avvocato Enrico Dellino. Richiamando quanto in qualche modo detto dal collega che mi ha preceduto, io voglio giusto far presente un aspetto che magari, vista la mole di parti e anche di atti di costituzioni di Parte Civile, può essere che necessiti di un breve approfondimento. Nel senso che la Regione Puglia nel proprio atto di costituzione di Parte Civile - anche particolarmente corposo - non si è costituita nei confronti degli enti ex 231 perché in realtà aderisce a quelle che sono state poi le sue determinazioni nell'ordinanza ma in questa sede, nel chiedere l'estensione della chiamata dei Responsabili Civili, ha depositato una nota - come richiamato in verbale - nella quale si fa un esplicito riferimento a tutte quelle che sono le eccezioni, quindi anche petitum e causa petendi, quindi in riferimento a quanto integralmente riportato nell'atto di costituzione di Parte Civile. Ma ha poi specificato, a pagina 2, le motivazioni, quindi il nesso tra le condotte

lesive dei singoli imputati e la responsabilità civile per fatto altrui; ciò sulla base del medesimo editto accusatorio in quanto i capi di imputazione - con particolare riferimento il capo Qq) della richiesta di rinvio a giudizio, come peraltro esplicitato nella sua ordinanza del 13 maggio - riconducono con estrema chiarezza le condotte delle persone fisiche all'interesse o vantaggio della persona giuridica Riva Forni Elettrici S.p.A. di cui oggi si chiede la estensione della chiamata e che è a propria volta imputata, ai sensi del Decreto Legislativo numero 231 del 2001, nel presente giudizio per fatto proprio. È del tutto chiaro come la contestazione certifihi e cristallizzi con chiarezza il nesso tra le condotte ascritte alle persone fisiche verso le quali la pretesa civilistica è già stata avanzata nell'atto di costituzione di Parte Civile e il responsabile Civile Riva Forni Elettrici S.p.A., di cui se ne invoca la responsabilità ai sensi del 2049 del Codice Civile. Poi c'è anche tutta un'argomentazione relativa al momento in cui è stata, in questa sede, richiesta l'estensione.

Ad ogni modo, Giudice, mi pare - per tabulas - che l'atto di costituzione di Parte Civile pienamente richiamato in questa nota, in questa richiesta depositata stamattina in udienza (quindi cartacea) e le motivazioni insite in questa memoria... io ritengo che assolutamente vi sia il riferimento al petitum e alla causa petendi. Quindi in questo io chiedo una esplicitazione se gli effetti di quell'ordinanza valgano nei confronti della Regione Puglia, considerando quanto è stato portato per iscritto alla sua attenzione. La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE - A seguire?

AVVOCATO A. GUARINI - L'Avvocato Guarini, per i colleghi che oggi sostituisce, si associa alle valutazioni fatte dagli altri colleghi di Parte Civile e chiede il rigetto delle richieste fatte dai difensori degli imputati. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - A seguire?

AVVOCATO F. SARACINO - Sì. L'Avvocato Fulvio Saracino, per le proprie Parti Civili e anche dei colleghi che sostituisce, si associa ai colleghi di Parte Civile che l'hanno preceduto brillantemente e chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dai colleghi precedentemente. Grazie.

AVVOCATO E. BALDO - L'Avvocato Baldo, per le proprie parti, si associa alle motivazioni e chiede il rigetto per quanto già rappresentato dai colleghi.

AVVOCATO A. GUARINI - Chiedo scusa, Presidente, tutte le Difese di Parte Civile si associano. Se ritiene di dover fare personalmente... altrimenti tutte le Difese di Parte Civile si associano a quanto già detto dai colleghi di Parte Civile.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene.

AVVOCATO A. GUARINI - Chiediamo tutti il rigetto. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Okay. A questo punto le Difese degli imputati, se hanno da dire in merito.

(Interventi fuori microfono)

GIUDICE F. VALENTE - Si riportano tutti. Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Giudice, io deposito una nota brevissima.

AVVOCATO L. LA PORTA - Giudice - le chiedo perdono - che cosa ha depositato il collega Annicchiarico?

GIUDICE F. VALENTE - Ma questa è una replica, Avvocato, né più e né meno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Segnalo semplicemente che non è mai stato indicato. E' solo una segnalazione.

AVVOCATO L. LA PORTA - Giudice - le chiedo perdono - non ha più diritto a parlare il collega Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti non sto parlando!

AVVOCATO L. LA PORTA - Si è concluso il giro. Anche la produzione documentale...

GIUDICE F. VALENTE - Un attimo. La mostri al Pubblico Ministero e alle altre parti.

P.M. V. MONTEMURRO - No. Giudice, le chiedo che venga dichiarata inammissibile la produzione trattandosi sostanzialmente di una replica.

GIUDICE F. VALENTE - Se possiamo portarla anche nella stanza dove ci sono le Parti Civili.

AVVOCATO V. RIENZI - Consigliere, chiedo scusa, però o la interpretiamo come una replica - e, in quanto tale, è inammissibile e quindi è anche inutile che noi la guardiamo - oppure...

GIUDICE F. VALENTE - Un attimo. Prima la leggete e poi interloquite sul punto.

AVVOCATO L. LA PORTA - Giudice, credo di fare mio il pensiero di tutte le Parti Civili.

GIUDICE F. VALENTE - Come che sia, ne chiedono l'inammissibilità immagino.

AVVOCATO L. LA PORTA - Sì, assolutamente sì. Anche se si scrive "memoria ex Articolo 121 C.P.P." resta pur sempre una replica. Essendosi esaurito abbondantemente il giro degli interventi, il foglio va restituito - cortesemente - al difensore.

UPP - Dottore, abbiamo un problema con il video. Un attimo.

GIUDICE F. VALENTE - Adesso vi vedo. Va bene. Allora, naturalmente...

UPP - Dottore, mi scusi l'interruzione ma noi non la vediamo. Un attimo, per favore. Si è ristabilito il collegamento, Dottore.

GIUDICE F. VALENTE - Allora, stavo dicendo che è inammissibile questa replica perché essenzialmente di replica scritta si tratta. Come già detto, non sono ammesse. Quindi se ne ordina la restituzione al difensore, all'Avvocato Annicchiarico che l'ha prodotta.

Allora, naturalmente vale la riserva sull'esclusione dei Responsabili Civili. Ci sono questioni relativamente alla competenza? Perché a questo punto in questa stessa udienza, all'esito - poi ci si riserverà chiaramente - tutte le questioni verranno trattate, le questioni strettamente preliminari (quindi individuazione delle parti e del Giudice davanti al quale le parti stanno). La volta scorsa c'erano dei cenni a delle questioni relativamente alla competenza. C'è una memoria depositata nell'interesse dell'imputato Vendola, con la quale si sollecita l'incompetenza in favore del Tribunale di Bari. Quindi nell'ordine... anzitutto possiamo partire da quest'ultima, volendo. Poi le altre parti replicano.

P.M. V. MONTEMURRO - Giudice, a questo punto riterrei, visto l'ordine che lei ha inteso assegnare all'udienza, che la questione del Responsabile Civile sia preliminare anche ai fini di una loro eventuale partecipazione alle eccezioni preliminari.

GIUDICE F. VALENTE - Ma possono partecipare tranquillamente. Nulla osta al fatto che interloquiscano in questa veste e poi successivamente si scioglie la riserva su tutto, perché sennò dobbiamo fare un doppio rinvio.

P.M. V. MONTEMURRO - Va bene.

AVVOCATO A. MOLINARI - Giudice, grazie. L'Avvocato Molinari - nell'interesse di Nichi Vendola - si riporta alla memoria a cui lei ha testé fatto riferimento insistendo per l'accoglimento.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene.

P.M. V. MONTEMURRO - In ordine alla istanza di incompetenza testé descritta in favore del Tribunale di Bari, il Pubblico Ministero ne chiede espressamente il rigetto riportandosi - per brevità temporale - a quanto già dedotto dalle Parti Civili in ordine alla connessione assolutamente persistente e sussistente con tutti i fatti di causa delle condotte ascritte al Presidente della Regione Puglia.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Parti Civili?

AVVOCATO V. RIENZI - Io ho già interloquito, quindi mi riporto alla mia precedente dichiarazione, Consigliere.

AVVOCATO A. MARIGGIO' - Tutte le Parti Civili si associano al Pubblico Ministero e anche al collega che ha argomentato prima di me.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. I Responsabili Civili? Sono - lo ribadisco - comunque presenti in questo processo in questo momento e quindi tanto vale che interloquiscano anche su altre questioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io, con riferimento a questa richiesta, mi rimetto al Giudice.

AVVOCATO A. LORETO - Sì, Giudice. Anche per Ilva in A.S., l'Avvocato Loreto si rimette al

Giudice.

AVVOCATO A AMATO - La Regione Puglia - Avvocato Amato - nel caso di accoglimento della eccezione formulata dal Professor Muscatiello, chiede che comunque il Giudice emetta i consequenziali provvedimenti in relazione alla Regione Puglia Responsabile Civile che ha trovato ingresso, come accoglimento, proprio per la presenza del vincolo teleologico di cui al 61 numero 2.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene.

AVVOCATO R. LAVIANI - Sì, Giudice. Avvocato Laviani per Partecipazioni Industriali. Mi rimetto alla sua valutazione.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Gli altri coimputati?

AVVOCATO V. VOZZA - Si rimettono al Giudice.

GIUDICE F. VALENTE - Tutti si rimettono. Va bene. Ci sono ulteriori questioni relativamente alla competenza? Perché la volta scorsa ricordo che si erano fatti dei cenni in tal senso, se non ricordo male dalle Parti Civili. Comunque le parti che ne hanno interesse lo dicano adesso.

UPP - Nessuno, Dottore.

GIUDICE F. VALENTE - Nessuno. Va bene. Vale anche per le altre parti questo discorso? A questo punto si rinvia per sciogliere la riserva su questi due punti - quindi richiesta di esclusione dei Responsabili Civili e questione di ipotizzata incompetenza - alla data del 13 giugno. Va bene come data? Va bene per tutti allora. Okay. 13 giugno, ore di rito (09:30), nelle medesime modalità. Arrivederci.

